

COMUNE DI VALSOLDA

(PROVINCIA DI COMO)

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA, SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 28/11/2016

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Responsabilità del Comune

CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 4 - Personale addetto ai servizi cimiteriali

Art. 5 - Organizzazione dei servizi cimiteriali

Art. 6 - Servizi gratuiti ed a pagamento.

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico.

CAPO III - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro

Art. 9 - Disciplina del trasporto delle salme

Art. 10 - Caso di morte in luoghi pubblici.

Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso

Art. 12 - Orario dei trasporti

Art. 13 - Riti religiosi o civili

Art. 14 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

Art. 15 - Vigilanza per il trasporto delle salme

Art. 16 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Art. 17 - Trasporto della salma nell'ultima abitazione

Art. 18 - Funerali civili

Art. 19 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

CAPO IV - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

Art. 20 - Elenco cimiteri

Art. 21 - Disposizioni generali - Vigilanza

Art. 22 - Reparti speciali nel cimitero

Art. 23 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 24 - Disposizioni generali

Art. 25 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 26 - Ricevimento delle salme

Art. 27 - Obblighi del gestore

Art. 28 - Sepoltura nei giorni festivi

Art. 29 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico

Art. 30 - Divieti di ingresso nei cimiteri

Art. 31 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

Art. 32 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri

Art. 33 - Sale del commiato

CAPO VII - INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 34 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa

Art. 35 - Onerosità del servizio

Art. 36 - Inumazioni e tumulazioni - Termini

Art. 37 - Epigrafi

Art. 38 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

Art. 39 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri

Art. 40 - Cremazioni e urne cinerarie

Art. 41 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 42 - Feretri per la cremazione

Art. 43 - Cremazione per insufficienza di sepolture

Art. 44 - Crematori

Art. 45 - Destinazione delle ceneri

Art. 46 - Dispersione delle ceneri

Art. 47 – Affidamento dell'urna per la conservazione

Art. 48 – Caratteristiche dell'urna

CAPO VIII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 49 – Esumazioni ed estumulazioni – Normativa

Art. 50 – Norme comuni

Art. 51 – Esumazioni ordinarie

Art. 52 – Esumazioni straordinarie

Art. 53 – Verbale delle operazioni

Art. 54 – Incenerimento dei materiali

Art. 55 – Estumulazioni ordinarie

Art. 56 – Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

Art. 57 – Oggetti da recuperare

CAPO IX – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 58 - Lavori privati nei cimiteri

Art. 59 - Occupazione temporanea del suolo

Art. 60 – Responsabilità – Deposito cauzionale

Art. 61 – Recinzione aree – Materiali di scavo

Art. 62 - Orario di lavoro

Art. 63 - Sospensione dei lavori in occasione di ricorrenze religiose

Art. 64 – Vigilanza

Art. 65 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO X – CONCESSIONI – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 66 - Concessioni private nei cimiteri. Tipologie di concessione.

Art. 67 - Durata delle concessioni

Art. 68 - Modalità di concessione

Art. 69 - Uso delle sepolture private

Art. 70 - Manutenzione

Art. 71 - Monumenti funebri

CAPO XI – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 72 - Divisione, subentri

Art. 73 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

CAPO XII – ESTINZIONI, RINNOVI, REVOCA, DECADENZA

Art. 74 - Estinzione

Art. 75 - Rinnovo delle concessioni

Art. 76 - Revoca

Art. 77 - Decadenza

Art. 78 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

CAPO XIII - SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

Art. 79 - Cappelle private

Art. 80 - Tumulazione fuori dal cimitero

CAPO XIV - ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 81 - Aree di sepoltura per animali d'affezione

Art. 82 - Sepoltura degli animali d'affezione

CAPO XV - NORME FINALI

Art. 83 - Tutela dei dati personali.

Art. 84 - Leggi ed atti regolamentari

Art. 85 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 86 - Pubblicità del regolamento

Art. 87 - Rinvio dinamico

Art. 88 - Vigilanza - Sanzioni

Art. 89 - Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. al libro terzo titolo I CAPO II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso delle salme o parte di esse, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Sono parti integranti del presente regolamento le seguenti norme:

- a) testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- b) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art.2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n.127";
- c) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- d) Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modifiche ed integrazioni;
- e) Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, in materia di attività funebri e cimiteriali;
- f) Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, recante: «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità».

3. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art.2 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n.6.

Art. 2 - Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal CAPO V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 - Responsabilità del Comune

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc. alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi e/o quant'altro ivi deposto.

2. Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 4 - Personale addetto ai servizi cimiteriali

1. E' addetto ai servizi cimiteriali del Comune di Valsolda il personale comunale individuato con apposito atto del competente responsabile.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, dei servizi funebri e cimiteriali è individuato con atto sindacale.

Art. 5 - Organizzazione dei servizi cimiteriali

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 6 – Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l'inumazione e/o la cremazione:
 - a. per le salme di persone residenti nel comune, sole ed in situazione di indigenza prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi del Titolo XIII del codice civile, nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
 - b. per le salme di persone residenti nel comune, sole e prive di rete familiare ed in accertata situazione di indigenza;
 - c. per le salme di persone residenti nel comune in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare;
 - d. per le salme di persone residenti nel comune per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi del Titolo XIII del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito.
2. Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, l'Amministrazione Comunale si rinvierà della spesa sostenuta su eventuali somme appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente.
3. Nel caso di persone di cui alla lettera d) qualora il comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, provvederà al recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi del Titolo XIII del Codice Civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto Titolo XIII.
4. Per chi è in possesso di permesso di soggiorno, per residenza si intende il domicilio risultante dal permesso di soggiorno stesso.
5. In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il comune è comunque competente nei casi di decesso avvenuti sul proprio territorio.

6. Per i funerali effettuati dal comune per persone con residenza presso altri comuni per gli oneri della sepoltura il comune potrà rivalersi sul comune di residenza.

7. La persona deceduta è considerata in stato di indigenza qualora al momento della morte sia beneficiaria di prestazioni assistenziali di tipo economico erogate dall'Amministrazione Comunale.

8. Le condizioni di indigenza della famiglia anagrafica del defunto dovranno essere dichiarate dai familiari nei giorni immediatamente successivi alla sepoltura sulla base delle seguenti condizioni:

- patrimonio immobiliare (valore catastale) non superiore a euro 15.493,70
- beni mobili (titoli, depositi bancari, ecc) non superiori a euro 2.065,83
- reddito annuo pro capite al netto dell'IRPEF e dell'affitto non superiore a euro 3.098,74.

9. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato al presente regolamento, la cui Parte I costituisce atto fondamentale di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. La modifica delle tariffe viene adottata con atto della Giunta Comunale, non comportando modifica del presente regolamento.

Art. 7 – Atti a disposizione del pubblico.

1. Presso gli Uffici demografici è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; lo stesso viene compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti affinché possa fornire tutte informazioni utili sulle sepolture cimiteriali.

CAPO III FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 8 – Deposizione della salma nel feretro.

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2. La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento delle salme, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusa compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di disinfettante o con altre cautele individuate dalla Giunta Regionale e dal Dirigente del Servizio di Igiene dell'Azienda Sanitaria Locale.

5. Se la salma risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare contaminazioni ambientali.

Art. 9 - Disciplina del trasporto delle salme.

1. Costituisce trasporto della salma il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi di commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario secondo le vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Per il trasporto delle salme trovano puntuale applicazione le norme di cui al CAPO IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali.
3. Per il rispetto di quanto previsto dall'art. 70, comma 4, della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009, per il trasporto della salma dal luogo del decesso ad altro luogo, anche se sito in altro comune, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
4. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre personalità giuridiche in possesso delle necessarie autorizzazioni del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, la società o altra personalità giuridica, rilasciate sulla base del possesso dei requisiti individuati dal Regolamento Regionale del 9 novembre 2004, n.6 agli artt. 31 e ss.

Art. 10 - Caso di morte in luoghi pubblici

1. Le salme dei deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'A.S.L. abbia certificato l'antigenicità sono trasportate in struttura pubblica o privata accreditata, che operano in regime di ricovero, per il percorso di osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.
2. Per il periodo di osservazione le salme, a richiesta dei congiunti, possono essere riposte anche presso sale del commiato.

Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso

1. Il Sindaco può, con propria ordinanza, fissare criteri generali degli orari, delle modalità e dei percorsi dei trasporti funebri, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza della salma nelle camere mortuarie o ardenti;
 - f) luoghi per la sosta di auto funebri in transito.
2. Durante il trasporto, ai sensi dell'art.9 del presente regolamento, è consentita la sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria

prenderà accordi con il comando del corpo di polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Nel caso di morti per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà, laddove necessario, le modalità e le cautele da adottare. Per le salme portatrici di radioattività il Dirigente di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive da adottare.

Art. 12 – Orario dei trasporti

1. Il Sindaco può, con propria ordinanza, fissare alcuni orari antimeridiani e pomeridiani per i trasporti funebri. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini ed informazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

Art. 13 – Riti religiosi o civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o civile.

Art. 14 – Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

3. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

4. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

5. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di

traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

6. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

7. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Art. 15 - Vigilanza per il trasporto delle salme

1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di una salma prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia locale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 16 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Art. 17 - Trasporto della salma nell'ultima abitazione

1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto della salma di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione o da abitazione indicata dai parenti, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.

2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica da parte del medico incaricato dall'A.S.L.

3. La denuncia o certificazione delle cause di morte è di competenza del medico curante, del suo sostituto, ovvero, nei giorni festivi, del medico di continuità assistenziale.

Art. 18 - Funerali civili

1. In relazione al disposto dell'art.68 della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009, è assicurata la concessione degli spazi pubblici idonei per lo svolgimento di funerali civili, all'interno dell'area cimiteriale.

Art. 19 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

2. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

3. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di

ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

5. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

CAPO IV CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

Art. 20 - Elenco cimiteri - Ammissione nei cimiteri di frazione

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ.modif., il comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - a) frazione Dasio
 - b) frazione Puria
 - c) frazione Loggio
 - d) frazione Cressogno
 - e) frazione S. Mamete
 - f) frazione Oria
 - g) frazione Albogasio Superiore
 - h) frazione Castello (cimitero vecchio)
 - i) frazione Castello (cimitero nuovo)
2. Si da atto che nel Comune non esistono cimiteri particolari.
3. Potranno essere inumati su richiesta dei parenti del defunto nel cimitero di frazione:
 - a) I cadaveri delle persone residenti nella frazione.
 - b) I cadaveri delle persone non residenti nella frazione, ma che nel passato siano stati residenti per almeno 12 anni nella frazione.
 - c) I cadaveri delle persone non residenti nella frazione, ma che abbiano avuto i genitori residenti nella frazione al momento della nascita.
 - d) I cadaveri di non residenti che abbiano i genitori, coniugi, figli, residenti nella frazione.
4. In tutti gli altri casi i cadaveri saranno inumati nel cimitero di Castello (cimitero nuovo).

Art.21 - Disposizioni generali – Vigilanza

1.- E' vietato il seppellimento delle salme, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. con appalti o incarichi diretti;

4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici,

sono riservate al comune.

5.- Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali (di esumazione, estumulazione) e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art.5 del Regolamento Regionale del 9 novembre 2004, n.6.

6.- Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art.22- Reparti speciali nel Cimitero

1.- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2.- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

3.- Si dà atto che gli atti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

4.- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Art.23 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1.- Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.

2.- Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3.- Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

4.- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 22, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

5.- Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 24 Disposizioni generali

1.- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente

sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione (oppure: sepolture ad inumazione ordinarie di sedici anni), il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel comune, esclusi unicamente i cimiteri militari, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo **articolo 25**.

5.- In attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale, il comune, con atto del competente organo, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.)

ART.25 - Piano regolatore cimiteriale

1.- Entro 1.096 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio comunale adotta, o se già ne disponga procede all'aggiornamento, un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del "**CAPO X**" decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 7.305 giorni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel comune.

2.- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda unità sanitaria locale. Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche.

3.- Nell'elaborazione del piano, si deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) (campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionale));
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) (manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale – opzionale));
- f) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- g) cellette ossario;
- h) nicchie cinerarie;
- i) ossario comune;
- l) cinerario comune.

5.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui

all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6.- Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del **"CAPO XVIII"** decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

7.- Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

8.- Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 26 - Ricevimento delle salme

1. Come previsto dall'art. 4, del regolamento regionale del 9 novembre 2004, n. 6, nei cimiteri comunali sono ricevuti i cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni trasformativi conservativi e le ceneri di cui all'art. 73 della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009; sono inoltre ricevute le salme di cui all'art.23 del presente regolamento.

Art. 27 - Obblighi del gestore

1. Il comune cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero.

2. Come previsto dall'art. 75, comma 3, della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009, la gestione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidati a soggetti pubblici o privati; qualora il gestore svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento regionale n. 6, del 9 novembre 2004, il gestore del cimitero deve acquisire e conservare le autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento di ogni salma, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e ossa ricevuti, nonché procedere all'iscrizione cronologica degli stessi in apposito registro, anche di natura informatica.

Art. 28 - Sepoltura nei giorni festivi

1. Nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture; il responsabile del servizio le autorizza, per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale.

2. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 29 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. può fissare l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.

2. In ogni cimitero potrà essere assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata.

3. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, può apportare temporanee modifiche agli orari di apertura stabiliti.

Art. 30 - Divieti di ingresso nei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
- d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 31 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio o del custode del cimitero e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- k) chiedere l'elemosina od offerte.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 32- Riti religiosi all'interno dei cimiteri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose **il cui statuto non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.**

2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali.

Art. 33 - Sale del commiato

1. Ai sensi dell'art. 70, comma 7, della legge regionale n. 33, del 30 dicembre 2009, le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, recante: "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private".

CAPO VII

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 34 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976 per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato. **(Salvo disposizioni legislative e/o regolamentari che diano la possibilità di operare la trasformazione delle concessioni cimiteriali perpetue in concessioni temporanee per esigenze di pubblico interesse).**

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al **"CAPO X"** del presente regolamento.

3.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza: M. 2,25

altezza: M. 0,70

larghezza: M. 0,75

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e per entrambe, quelle integrative di questo regolamento e le norme regionali contenute nella legge regionale n. 33, del 30 dicembre 2009 e nel R.R. 9.11.2004 n.6. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto dell'imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

5.- **E' vietata la concessione di colombari/loculi etc. a persone ancora in vita, salvo quanto disposto dal "CAPO X" art. 68 .**

6.- L'assegnazione avviene secondo sequenza dei numeri, partendo dal più basso con possibilità da parte degli eredi di prorogare successivamente la concessione per una durata compresa tra 1 e 30 anni.

Art. 35 - Onerosità del servizio

1. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26.

Art. 36 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri.

2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.), il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 3 (tre) giorni. In quest'ultimo caso il gestore del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

3. L'accordo risulta in calce alla richiesta.

4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 37 - Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché le stesse siano seguite dalla traduzione in italiano.

4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

5. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.

Art. 38 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza. Previa stipula della concessione e conseguente corresponsione di quanto disposto dalle tariffe in vigore.

Art. 39 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dal Comune.

2. Nelle Cappelle e Tombe di famiglia vi provvedono direttamente gli interessati nel pieno rispetto delle norme vigenti.

3. Sono sempre a carico degli interessati le forniture di materiali ornamentali.

Art. 40 – Cremazioni e urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario,

salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

4. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 41 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" o da altro soggetto individuato dalla normativa regionale.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione delle salme dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 c.c. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza.
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Art. 42 – Feretri per la cremazione

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, della legge regionale n. 33, del 30 dicembre 2009, in caso di cremazione, può essere utilizzato l'uso di feretri in legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 43 – Cremazione per insufficienza di sepolture

1. Come previsto dall'art. 73, comma 6, della legge regionale n. 33, del 30 dicembre 2009, può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e dalle salme tumulate da almeno 20 anni nei loculi.
2. Per la cremazione di cui al 1° comma è necessaria la richiesta dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procederà alla cremazione dopo 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio del Comune.

3. Secondo quanto stabilito dall'articolo 7.1 della Legge 30 marzo 2001, n.130, il Comune di Valsolda fornisce ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici, favorendo quando possibile la pratica della cremazione ove questa non sia in contrasto con i convincimenti religiosi o etici espressi in vita dal defunto o con i convincimenti religiosi o etici dei familiari dello stesso.

Art. 44 – Crematori

1. Il Comune di Valsolda ha facoltà di procedere alla costruzione del crematorio, conformemente alle disposizioni regionali in materia.

Art. 45 – Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
 - b) interrate all'interno del cimitero;
 - c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Art. 46 – Dispersione delle ceneri

1. In presenza di volontà espressa dal defunto ovvero in presenza dei presupposti di cui all'art. 40, comma 2 del presente regolamento, la dispersione delle ceneri è consentita:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del **nuovo cimitero di Castello lato SUD** o nel giardino delle rimembranze se presente;
 - b) in natura;
 - c) in aree private fuori dai centri abitati. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.
3. La dispersione in mari, laghi e fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
4. La dispersione è eseguita, entro trenta giorni dal ritiro dell'urna, dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione delle salme degli iscritti o da altro soggetto previsto dalla normativa nazionale o regionale.

Art. 47 – Affidamento dell'urna per la conservazione

1. Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, o sia manifestata volontà in tal senso dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, viene redatto apposito verbale, con il quale il congiunto dichiara:
 - di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna;
 - di conservare l'urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;
 - di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero;

- che le ceneri del defunto saranno custodite presso l'abitazione, luogo di residenza legale del richiedente, sita in in via/piazzan. sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.
2. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotati in apposito registro.

Art. 48 – Caratteristiche dell'urna.

1. L'urna destinata a contenere le ceneri deve portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Deve essere in materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e durata presa.

CAPO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 49 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al "**CAPO XVII**" del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'art. 20 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

Art. 50 - Norme comuni.

1. I feretri possono essere esumati o estumulati prima della scadenza del termine per:
 - a) ordine dell'autorità giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura;
 - c) cremazione;
 - d) per sopravvenute e imprevedibili esigenze.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore e di personale dell'A.S.L., qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 51 - Esumazione ordinaria.

1. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite durante tutto il corso dell'anno solare.
2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del responsabile del servizio del cimitero sono collocati sui cancelli dei cimiteri e all'albo pretorio del Comune, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
3. A cura responsabile del servizio, è comunicato ai richiedenti o, in assenza, ai parenti e/o affini conosciuti del defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
4. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione viene effettuata comunque; i resti verranno raccolti in apposita cassetta e tenuti in deposito per un periodo di mesi 6 (sei) trascorsi i quali senza che alcuno li abbia reclamati, verranno depositati nell'ossario comune.

Art. 52 - Esumazioni straordinarie

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché di quelle di cui all'art.20 commi 6 e 7 del regolamento regionale 9.11.2004 n.6.

2.L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

3. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte tenuto dall'Azienda Sanitaria Locale se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

5. Quando sia accertato che si tratta della salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'Azienda Sanitaria Locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'Azienda Sanitaria Locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

7.alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le tariffe in vigore, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Art. 53 - Verbale delle operazioni

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria, nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale esclusivamente per gli oggetti eventualmente rinvenuti.

2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari se presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 54 - Incenerimento dei materiali

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è smaltito secondo le norme speciali vigenti in materia.

2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 55 – Estumulazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il **sedicesimo anno**, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo luglio e agosto).
3. In caso di re inumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione (scheletrizzazione), sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
4. Le salme, decorsi 16 anni dall'inumazione o decorsi anni 60 dalla tumulazione, possono essere cremate su richiesta del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
5. L'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 30 giorni consecutivi.
6. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 4.
7. L'operazione di esumazione verrà eseguita solo con cimitero chiuso al pubblico.
8. Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:
9. A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ad anni 16 e su ordine dell'autorità giudiziaria.
10. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.
11. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
12. I resti mortali che si rinvenivano possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.
13. Se la salma estumulata non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
14. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

15. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, con ordinanza Sindacale si autorizza la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
16. Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Art. 56 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal comune.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.
4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune, con riferimento all'art.6.
5. Le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinarie sono effettuate dal comune, previa domanda scritta degli interessati, a totale spesa del richiedente.

Art. 57 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.
4. qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

CAPO IX

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 58 - Lavori privati nei cimiteri

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.
3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro
4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.
5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. E' permessa la circolazione **ove possibile** dei veicoli delle imprese per l'esecuzione di lavori, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
7. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
8. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
9. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 59 - Occupazione temporanea del suolo

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo comune per i giorni festivi.
2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 60 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stata comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessaria per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 61 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di

sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto (definiti rifiuti speciali) devono essere smaltiti secondo la normativa vigente;
4. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto divieto di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 62 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio nel provvedimento di autorizzazione ai lavori.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo per particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria, d'intesa con il gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Art. 63 - Sospensione dei lavori in occasione di ricorrenze religiose

1. Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.
3. Nei periodi dal 10 al 20 agosto, dal 25 ottobre al 10 novembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 64 - Vigilanza

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale, ricevuto, a lavori ultimati, il certificato di regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari, propone all'ufficio competente, previo sopralluogo, lo svincolo del deposito cauzionale di cui all'art. 60, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo stesso.

Art. 65 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Gli addetti dei cimiteri sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.
2. Altresì gli addetti dei cimiteri sono tenuti:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Alle suddette persone è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativo di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, per il personale comunale.

CAPO X

CONCESSIONI – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 66 - Concessioni private nei cimiteri. Tipologie di concessione

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Le concessioni relative alle sepolture sono le seguenti:
 - a) tombe per sepoltura per inumazione individuale: la durata della concessione è fissata, in anni 20;
 - b) cappelle e tombe di famiglia: la durata della concessione è fissata in anni 99;
 - c) loculi individuali: la durata della concessione è fissata in anni 50;
 - d) nicchie ossari individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali: la durata della concessione è fissata in anni 25;
 - e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri: la durata della concessione è fissata in anni 25;
 - f) inumazione di resti a seguito di esumazione è fissata in anni 20;
4. Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento di quanto previsto dalle tariffe in vigore.
5. Alle sepolture contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione e' stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del responsabile del servizio.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti cadaverici realizzati;
- la durata;
- la/le persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionarie/i;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 67 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato e comunque di durata non superiore a 99 anni.
2. L'art.66 individua, per ciascuna tipologia di sepoltura, la durata della concessione in uso.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Art. 68 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza:
 - della salma o delle ceneri per i loculi;
 - dei resti o delle ceneri per gli ossarietti;
 - delle ceneri per le nicchie per le urne.
2. Per le tipologie di sepoltura indicate alle lettere a), b), c), e) **dell'art. 66**, può concedersi, anche a persone viventi che si impegnino con dichiarazione resa dinanzi al responsabile del servizio e da riportare nel provvedimento di concessione a tumularvi, oltre a quanto già inumato o tumulato, esclusivamente le ceneri o i resti previo pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. A tal fine si precisa che la decorrenza inizierà dalla data della concessione.
3. L'assegnazione avviene in base alle disponibilità del momento, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. **La concessione può essere effettuata, in via eccezionale a favore di quel richiedente, di età superiore a 80 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure, indipendentemente dall'età, sia coniuge superstite del defunto.**
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. La rinuncia all'uso di quanto in concessione comporta la risoluzione del contratto senza diritto di rimborso per il periodo rimanente da parte del Comune.

Art. 69 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art.66 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, del coniuge o del convivente more uxorio, dei parenti ed affini, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del concessionario depositata presso l'ufficio che si occupa del servizio del cimitero.
3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
4. Nelle tombe per sepoltura per tumulazione individuale o abbinata è ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme a richiesta del concessionario o del successore.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.
6. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 70 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal Comune nel termine di 30 giorni, attribuisce la facoltà dell'Ente di provvedere all'esecuzione delle opere con diritto di rimborso dei costi sostenuti ed anticipati in favore del Concessionario.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e può richiedere ai concessionari di corrispondere apposito canone in ragione del numero di posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune o il gestore del cimitero assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 71 - Monumenti funebri

1. Salvo diverse disposizioni da emanarsi con atto del Responsabile di Servizio dell'Area Tecnica vengono individuati i seguenti parametri da osservare per la realizzazione di monumenti funebri:
 - a) Per la sepoltura ed inumazione individuale non è consentito l'uso di lastre che coprano un'estensione maggiore dei due terzi della fossa.
 - b) Le dimensioni massime dei monumenti consentite sono di M 0,75 x M 2,25 ed altezza massima pari a M 0,70.
 - c) Per la sepoltura per tumulazione in colombari, ossari e cellette, le lastre da utilizzare sono quelle già date in dotazione da questo Ente.

- d) Alle lastre relative alle sepolture di cui al precedente punto c) potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle lastre di rivestimento più di cm.15. Il Responsabile del Servizio può prescrivere che le scritte delle lastre di copertura in alcune aree del cimitero vengano realizzate con un particolare carattere e di un particolare materiale e colore.

2. Per la richiesta di autorizzazione alla posa del monumento dovrà essere presentata apposita domanda alla quale deve essere allegato un disegno con indicate le dimensioni del monumento stesso.

3. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile del servizio deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. L'ufficio tecnico comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, può prescrivere l'osservanza di ulteriori disposizioni.

CAPO XI

DIVISIONE - SUBENTRI - RINUNCE

Art. 72 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti gli aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del servizio, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del servizio entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del servizio esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell' intestazione della concessione, il Comune può attivare la procedura per la dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 73 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni quando la sepoltura non è stata occupata dalla salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede, senza oneri a carico dell'ente di restituzione della tariffa di concessione.

CAPO XII

ESTINZIONE – RINNOVI – REVOCA - DECADENZA

Art. 74 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono:

- a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione se non rinnovate ove previsto;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Art. 75 - Rinnovo delle concessioni

1. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma delle sepolture per il periodo stabilito dal presente regolamento, che verrà accordata secondo le disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione, nei casi in cui questo è previsto.

Art. 76 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art.92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare nel possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica o qualsiasi altra ragione di interesse pubblico ivi compreso per motivi di tutela di opere di interesse storico-artistico. Le zone ed i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 77 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - e) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di cessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e al cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile di Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile stesso.

Art. 78 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Il responsabile disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

CAPO XIII

SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

Art. 79 - Cappelle private

1. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvate dal comune, in conformità delle previsioni urbanistiche, sentite l'A.S.L. e l'ARPA.
2. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.
3. Le cappelle private gentilizie possono essere destinate alla tumulazione di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto e dei conviventi more uxorio.
4. Le cappelle non sono aperte al pubblico

Art. 80 - Tumulazione fuori dal cimitero

1. Quando ricorrono giustificati motivi di speciali onoranze possono essere autorizzate sepolture fuori dal cimitero, previo parere dell'A.S.L. e dell'ARPA.
2. La tumultazione avviene nel rispetto dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

CAPO XIV ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 81 - Aree di sepoltura per animali d'affezione

1. L'eventuale realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione è disciplinata dall'art. 30 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6.

Art. 82 - Sepoltura degli animali d'affezione.

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione sono disciplinate dall'art. 30, comma 1, del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6.
2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

CAPO XV NORME FINALI

Art. 83 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 84 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
 - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - Legge 30 marzo 2001, n. 130;
 - D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254;
 - Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6;

- Regolamento Regionale Lombardia 6 febbraio 2007, n. 1 "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6";
- Legge Regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITA"

Art. 85 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 86 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento è inviata a tutti i responsabili dei servizi comunali interessati.

Art. 87 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 88 - Vigilanza - Sanzioni

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del CAPO 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e verranno applicate ai sensi del vigente "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali".
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 89 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.